

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2017
926/2017/R/GAS**

AGGIORNAMENTO, PER IL MESE DI GENNAIO 2018, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'ELEMENTO A COPERTURA DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA, CONFERMA DELLA COMPONENTE QVD PER I GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE E MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella 1000^a riunione del 28 dicembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 settembre 2017, 658/2017/R/GAS (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 662/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 662/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 650/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 650/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 651/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 651/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 742/2016/R/COM (di seguito: deliberazione 742/2016/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 778/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 778/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23 del TIVG stabilisce, tra l'altro, i criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, *QEPROPMC*, prevedendo:
 - una periodicità mensile dell'aggiornamento stesso, da effettuarsi alla fine di ciascun mese, con riferimento alle quotazioni internazionali del propano relative al mese precedente la data di aggiornamento;

- l'utilizzo della media dei cambi giornalieri che vanno dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data di aggiornamento per la trasformazione dei valori unitari delle suddette quotazioni espresse in dollari, in valori espressi in euro;
- la pubblicazione dell'elemento *QEPROPMC*, così come aggiornato, prima dell'inizio del mese di applicazione.
- la deliberazione 778/2017/R/GAS ha aggiornato, per il mese di dicembre 2017, il valore dell'elemento *QEPROPMC* pari a 9,161111 euro/GJ, corrispondente a 0,916752 euro/mc per le forniture di gas di petrolio liquefatto, GPL, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- l'indice dei prezzi J_{t-1} , relativo al mese di dicembre 2017, è pari a 0,711;
- la media delle quotazioni del propano del mese di dicembre 2017, presa a riferimento per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di gennaio 2018, è pari a 569,63 dollari per tonnellata;
- la media dei cambi giornalieri che vanno dal 15 novembre al 14 dicembre 2017 utilizzata per la trasformazione del valore del propano, di cui al precedente punto, da dollari per tonnellata a euro per tonnellata è pari a 1,181727 dollari per euro;
- il valore di $PROPANO_t$ calcolato per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di gennaio 2018 è pari a 0,482029 euro per chilogrammo;
- l'indice dei prezzi J_t relativo al mese di gennaio 2018, è pari a 0,740.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 25 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 662/2015/R/GAS, prevede che la componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL (QVD^{gpl}), articolata nella sola quota fissa, è pari, per il periodo dall' 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017, a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- l'articolo 29 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 662/2015/R/GAS, prevede che la componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata ($QVD^{gasmanifatturati}$), articolata nella sola quota fissa, è pari, per il periodo dall' 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017, a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- il punto 3, della deliberazione 662/2015/R/GAS, aveva, altresì, previsto che gli operatori potessero presentare, entro il 31 marzo 2016, apposita istanza all'Autorità finalizzata al riconoscimento di eventuali ulteriori costi non coperti dal valore della componente *QVD* di cui ai precedenti punti, previa presentazione di specifica documentazione attestante i maggiori costi sostenuti nell'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- la società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a. (di seguito: ISGAS) e la società MEDEA S.p.a. (di seguito: MEDEA), in qualità di esercenti la vendita di gas manifatturati, avevano presentato istanza di cui al precedente punto, finalizzata al riconoscimento dei suddetti maggiori costi sostenuti nell'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio;

- la deliberazione 650/2016/R/GAS, riconoscendo gli ulteriori costi per l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio descritti nella documentazione certificata trasmessa dalla società ISGAS, che non risultavano coperti dal livello fissato per la componente *QVD* prevista dalla deliberazione 662/2015/R/GAS, ha stabilito per la suddetta società, per il periodo dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017 un valore della componente *QVD^{gasmanifatturati}*, articolata nella sola quota fissa, pari a 54 euro/punto di riconsegna per anno;
- per il periodo dall'1 novembre 2016 al 31 dicembre 2017, la deliberazione 650/2016/R/GAS, al fine di includere l'importo necessario alla copertura della differenza tra il valore di cui al precedente punto ed il valore transitoriamente applicato dalla società nel periodo dall'1 aprile al 31 ottobre 2016, ha inoltre fissato per la società ISGAS il valore della componente *QVD^{gasmanifatturati}*, articolata nella sola quota fissa, pari a 63 euro/punto di riconsegna per anno;
- la deliberazione 651/2016/R/GAS, riconoscendo gli ulteriori costi per l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio descritti nella documentazione certificata trasmessa dalla società MEDEA, che non risultavano coperti dal livello fissato per la componente *QVD* prevista dalla deliberazione 662/2015/R/GAS, ha stabilito per la suddetta società, per il periodo dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017 un valore della componente *QVD^{gasmanifatturati}*, articolata nella sola quota fissa, pari a 64 euro/punto di riconsegna per anno;
- per il periodo dall'1 novembre 2016 al 31 dicembre 2017, la deliberazione 651/2016/R/GAS, al fine di includere l'importo necessario alla copertura della differenza tra il valore di cui al precedente punto ed il valore transitoriamente applicato dalla società nel periodo dall'1 aprile al 31 ottobre 2016, ha inoltre fissato per la società MEDEA il valore della componente *QVD^{gasmanifatturati}*, articolata nella sola quota fissa, pari a 78 euro/punto di riconsegna per anno.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i valori delle componenti *QVD^{gpl}* e *QVD^{gasmanifatturati}*, di cui alla deliberazione 662/2015/R/GAS, sono stati determinati anche utilizzando i dati disponibili del settore del gas naturale, in ragione delle difficoltà emerse, in termini di disponibilità e significatività, dall'analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2014 dagli esercenti del settore gas diversi;
- la deliberazione 742/2017/R/COM ha avviato un procedimento per la revisione della normativa in materia di separazione contabile (*unbundling*) per il settore dell'energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore; il suddetto procedimento è finalizzato alla revisione, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di miglioramento della qualità dell'informazione fornita ai fini regolatori dell'Autorità, degli obblighi di separazione contabile a carico delle imprese di energia elettrica e gas, tra i quali, quelli relativi alla separazione del bilancio consolidato;
- la suddetta delibera ha inoltre fissato al 31 ottobre 2018 il termine per la conclusione del procedimento.

RITENUTO NECESSARIO:

- per il mese di gennaio 2018, aggiornare le condizioni economiche di fornitura, di cui all'articolo 22 del TIVG, prevedendo un aumento, rispetto al valore in vigore nel mese di dicembre 2017, di 0,373660 euro/GJ dell'elemento *QEPROPMC*, aumento pari a 0,037392 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

RITENUTO OPPORTUNO:

- in attesa della completa implementazione di quanto previsto dalla deliberazione 742/2017/R/COM:
 - confermare, per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, gli attuali valori delle componenti QVD^{gpl} e $QVD^{gasmanifatturati}$, così come stabiliti dalla deliberazione 662/2015/R/GAS e pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;
 - confermare per la società ISGAS, per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, il valore della componente $QVD^{gasmanifatturati}$, così come stabilito dalla deliberazione 650/2016/R/GAS e pari a 54,00 euro/punto di riconsegna per anno;
 - confermare per la società MEDEA, per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, l'attuale valore della componente $QVD^{gasmanifatturati}$, così come stabilito dalla deliberazione 651/2016/R/GAS e pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno

DELIBERA

1. di fissare, per il periodo dall'1 al 31 gennaio 2018, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 9,534771 euro/GJ che corrisponde a 0,954145 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
2. di modificare, con decorrenza 1 gennaio 2018, il TIVG nei termini sotto indicati:
 - ai commi 25.1 e 29.1 le parole “a partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “a partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2019”;
3. confermare per la società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a., per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, il valore della componente $QVD^{gasmanifatturati}$, così come stabilito dalla deliberazione 650/2016/R/GAS e pari a 54,00 euro/punto di riconsegna per anno;
4. confermare per la società MEDEA S.p.a., per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, il valore della componente $QVD^{gasmanifatturati}$, così come stabilito

dalla deliberazione 651/2016/R/GAS e pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno;

5. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni